

Società SEA S.p.A.
Pec: legale@pec.seamilano.eu
Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti
Direzione Centrale Vigilanza Tecnica
Direzione Aeroportuale Lombardia
Direzione Operatività Aeroporti
Direzione Operazioni Nord Ovest
Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti

Oggetto: Aeroporto di Linate. Provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Codice della Navigazione;

vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra;

visto il D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla sopra citata Direttiva Comunitaria, in particolare gli artt. 4 e 5;

visto il Regolamento ENAC *Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*, ed. n. 5 del 23 aprile 2012, Emendamento 1 del 25 gennaio 2018;

vista la Circolare ENAC APT-02B *Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra* del 22 novembre 2013;

visti l'istanza e lo studio funzionale-operativo prot. 0022549 del 1 dicembre 2016 di SEA S.p.A., con i quali la società di gestione, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 18/99, ha chiesto di limitare il mercato dell'*handling* per l'aviazione commerciale;

vista l'istanza prot. 0000854 del 17 gennaio 2017 di SEA S.p.A., con la quale la società di gestione, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 18/99, ha chiesto di limitare il mercato dell'*handling* per l'aviazione generale;

vista la revisione dello studio di SEA S.p.A., trasmessa con nota prot. 0016484 del 25 ottobre 2017, contenente approfondimenti alla luce dell'intervenuta attuazione del Regolamento UE 139/2014;

vista l'ulteriore revisione dello studio di SEA S.p.A. prot. 0006958 del 28 maggio 2018 rivista e integrata a seguito della riunione tenutasi presso la Direzione Generale ENAC il 9 marzo 2018 e a seguito della visita ispettiva di ENAC volta a



verificare le condizioni di operatività dello scalo e lo stato effettivo di saturazione delle infrastrutture;

vista la nota di trasmissione della revisione dello studio di cui sopra con la quale SEA S.p.A. ha riformulato l'istanza di limitazione a **due operatori e due utenti in autoproduzione per l'aviazione commerciale**, per i seguenti servizi, di cui all'Allegato A) del d.lgs. 18/99:

- assistenza bagagli;
- assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile;
- assistenza operazioni in pista con esclusione del trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande ed il relativo scaricamento;

e tre operatori per l'aviazione generale per i seguenti servizi:

- Assistenza bagagli;
- Assistenza operazioni in pista con esclusione del trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande ed il relativo scaricamento;

visto il verbale prot. 0087256 del 6 agosto 2018 della riunione tenutasi con il Comitato Utenti il 2 agosto 2018;

vista la relazione istruttoria dell'ENAC prot. 0099223 del 12 settembre 2018, e le relative risultanze di ordine tecnico, normativo e fattuale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento al quale è allegata (Allegato n°1);

considerato che le conclusioni dell'istruttoria dimostrano la fondatezza della richiesta di SEA S.p.A. a causa delle condizioni di saturazione degli spazi a disposizione per i prestatori di servizi di *handling*;

considerato che la situazione è destinata ad acuirsi, andando a impattare direttamente sulla *safety* aeroportuale, a causa dei cantieri per l'esecuzione dei lavori di cui al Piano degli Investimenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

valutate le risultanze dell'istruttoria condotta, dalla quale risulta evidente che lo scalo di Linate è caratterizzato da una limitata capacità, tale da imporre una limitazione dell'accesso agli operatori per i servizi di assistenza a terra

DISPONE

in accoglimento della richiesta di SEA S.p.A., l'accesso limitato ai servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Linate, ai sensi degli artt. 4, co. 2, e 5, co. 2, del D.Lgs. 18/99, a **due operatori e due utenti in autoproduzione per l'aviazione commerciale**, per i seguenti servizi di assistenza a terra, di cui all'Allegato A) del D.Lgs. 18/99:



- assistenza bagagli, con esclusione dei servizi strettamente funzionali al BHS che restano in capo al Gestore aeroportuale come stabilito con provvedimento prot. 0084209 del 10 agosto 2016;
- assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile;
- assistenza operazioni in pista, con esclusione del trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento;

e a tre operatori per l'aviazione generale per i seguenti servizi di assistenza a terra:

- assistenza bagagli;
- assistenza operazioni in pista con esclusione del trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande ed il relativo scaricamento.

L'individuazione dei prestatori dovrà avvenire a norma dell'art. 15 del Regolamento ENAC *Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*, ed. n. 5 del 23 aprile 2012, Emendamento 1 del 25 gennaio 2018.

I prestatori individuati a norma citato art. 15 del Regolamento ENAC sono tenuti a prestare i servizi di assistenza a terra per una durata fissata ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 18/99 in anni sette.

La limitazione in oggetto ha effetto con decorrenza immediata.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alessio QUARANTA

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

EGA/PWEB